



## Comune di Bozzolo

46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202

# PIANO COMUNALE PER LE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 74 DEL 22 OTTOBRE 2016

ESECUTIVO IL 24 GENNAIO 2017

## INDICE INDICE

Art. 1 – Norme di riferimento

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Definizione di “cessioni a fini solidaristici”

Art. 4 – Soggetti

Art. 5 – Mercì oggetto di cessione a fini solidaristici

Art. 6 – Individuazione delle aree

Art. 7 – Attività di raccolta fondi escluse dal piano comunale

Art. 8 – Domanda per lo svolgimento dell'attività di cessioni solidaristiche

Art. 9 – Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

Art. 10 – Altre iniziative autorizzabili

Art. 11 – Durata massima

Art. 12 – Oneri a carico degli enti non commerciali organizzatori

Art. 13 - Vigilanza e controllo

Art. 14 - Sanzioni

Art. 15 - Entrata in vigore

## **Art. 1 – Norme di riferimento**

### **Leggi e Indirizzi regionali**

- Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 24 "Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali";
- Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere";
- D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5061 "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici"

## **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente piano comunale disciplina, ai sensi della normativa regionale vigente, le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza.

## **Art. 3 - Definizione di "cessioni a fini solidaristici"**

1. Sono considerate "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico merci di cui all'art. 5 del presente regolamento in cambio di un'offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
2. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del T.U.I.R., dell'IVA e di qualsiasi altro tributo.
3. Tali attività di cessione devono avere carattere occasionale e provvisorio.

## **Art. 4 – Soggetti**

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 3 del presente piano possono essere svolte esclusivamente da Enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni.
2. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

## **Art. 5 – Merci oggetto di cessione a fini solidaristici**

1. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:
  - a) prodotti alimentari confezionati non deperibili, che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
  - b) prodotti non alimentari di qualunque tipo, con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.
3. Le merci devono essere di modico valore.

## **Art. 6 – Individuazione delle aree**

1. Per lo svolgimento delle cessioni in oggetto possono essere utilizzate le seguenti aree pubbliche, dove si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (Scuole, Uffici Pubblici, Chiese ecc.):
  - a) piazza Europa (adiacenza scuole medie e uffici pubblici);
  - b) piazza Don Primo Mazzolari (piazzale antistante la Chiesa e l'Oratorio);
  - c) via Valcarenghi (adiacenza asilo nido, scuola materna, scuola elementare);

2. Qualora vengano presentate richieste relative ad aree non previste nel presente piano, la Giunta Comunale valuta, caso per caso, se autorizzare la concessione dell'area pubblica richiesta.
3. Per lo svolgimento di iniziative su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, deve essere osservata una distanza minima di 50 metri lineari rispetto agli esercizi commerciali in sede fissa o su area pubblica appartenenti a categorie merceologiche similari, salvo, per distanze inferiori, l'accordo fra le parti (associazione di volontariato e commerciante).
4. Il numero massimo di iniziative nel corso di ogni anno solare è fissato in 7 (sette).
5. Non possono esercitarsi iniziative diverse contemporaneamente.
6. Nella stessa area non potranno essere autorizzate più di due volte cessioni a fini solidaristici della stessa tipologia di prodotto, salvo che tale consecutività sia interrotta da almeno una vendita solidaristica di tipologia di prodotti diversi anche se appartenenti allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.
7. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti potranno essere derogate solo nel caso di raccolta fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

#### **Art. 7 – Attività di raccolta fondi escluse dal piano comunale**

1. Sono escluse dall'applicazione del presente piano comunale le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
  - a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico;
  - b) qualora esercitate in aree aperte al pubblico appartenenti alle confessioni religiose per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

#### **Art. 8 – Domanda per lo svolgimento dell'attività di cessioni solidaristiche**

1. Le attività disciplinate dal presente piano comunale, non essendo classificate come "attività commerciali" non sono soggette a SCIA ex art. 19 della Legge 241/1990.
2. Gli enti non commerciali devono inviare all'Ufficio Commercio del Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi:
  - generalità del legale rappresentante dell'ente ovvero del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
  - copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
  - copia del proprio atto costitutivo e/o statuto dal quale si possano desumere le caratteristiche di ente non commerciale. In alternativa l'ente potrà indicare come poter reperire tale documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente;
  - dichiarazione attestante lo scopo benefico, caritatevole, solidale o di ricerca dell'iniziativa;
  - indicazione del luogo prescelto tra quelli di cui all'art. 6;
  - dimensione e tipologia dello spazio occupato (banco, gazebo, veicolo ecc.);
  - data, orario e finalità dell'iniziativa;
  - tipo di merce offerta;
  - dichiarazione dell'ente che attesta che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
3. In caso di iniziative da tenersi su aree private aperte al pubblico, l'ente deve presentare al comune, almeno 15 giorni prima, una comunicazione in carta libera contenente gli stessi elementi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Nel caso in cui l'ente promotore non sia possessore/detentore dell'area interessata, è necessario allegare il consenso scritto del proprietario.
5. In caso di pluralità di iniziative, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario annuale delle iniziative medesime.

#### **Art. 9 – Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

1. Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate, nell'area indicata, in modo da:
  - a) non costituire intralcio al traffico motoristico, ciclabile e pedonale;
  - b) non danneggiare la sede stradale;
  - c) non nascondere o ostacolare la vista di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
  - d) non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie ed insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
  - e) non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigianali e di servizi.

2. E' ammesso l'uso di insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.
3. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le indicazioni dell'ente promotore, lo scopo della raccolta fondi, la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
4. Non è ammesso l'utilizzo di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose ed altre strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.
5. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori

#### **Art. 10 – Altre Iniziative autorizzabili**

1. Possono essere autorizzate, anche in deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, le iniziative promosse in collaborazione con commercianti in sede fissa o su aree pubbliche, nell'ambito di manifestazioni/fiere/sagre autorizzate sul territorio comunale.

#### **Art. 11 – Durata massima**

1. La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 (due) giorni.
2. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

#### **Art. 12 - Oneri a carico degli enti non commerciali organizzatori**

1. Le postazioni e gli eventuali collegamenti elettrici o idraulici devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico; è vietato utilizzare generatori che producono scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti.
2. La pulizia dell'area occupata dalla postazione è interamente a carico dell'organizzazione.

#### **Art. 13 – Vigilanza e controllo**

1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al comune, che applica le sanzioni e ne introita i proventi.

#### **Art. 14 – Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e tributarie o altre violazioni di legge, le violazioni al presente piano sono sanzionate con l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

#### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente piano entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente piano verrà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line del Comune di Bozzolo ed sul sito internet istituzionale [www.comune.bozzolo.mn.it](http://www.comune.bozzolo.mn.it).
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente piano, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.



COMUNE DI BOZZOLO

Provincia di Mantova

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente PIANO  
è stato posto in pubblicazione all'Albo Pretorio al n° 25  
di questo comune per la durata di consecutivi  
giorni 30 dal 13 GEN. 2017 al 12 FEB. 2017

~~Si attesta inoltre che nel periodo considerato  
non sono stati presentati a questo Ufficio  
opposizioni o reclami.~~



*Herzelt*